



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità  
centrale di crisi

Registro - Classif:

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	23 DIC. 2016
Prot. N.	507069
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-740.20.60	

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea - DG SANCO

Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

Repubblica di San Marino - Dott. Antonio Putti

Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

antonio.putti@iss.sm; servizio.veterinario@iss.sm

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 8 DGSAFV

Uff. 3 SEGEN

Oggetto: Blue tongue - territori stagionalmente liberi per il 2016-2017: condizioni per la movimentazione dei capi sensibili e attività di sorveglianza.

Facendo seguito alla nota della scrivente prot. 28952 relativa all'elenco delle province italiane risultanti "territorio stagionalmente libero per Blue tongue" per il 2016-2017, si ritiene utile specificare che le movimentazioni dei capi appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da detti territori sono consentite nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento CE 1266/2007 e s. m. e i..

In particolare, la norma comunitaria, all'Allegato III, tra le altre condizioni per le movimentazioni in deroga, alla parte A punto 4, dispone la permanenza dei capi da movimentare in una zona stagionalmente libera da vettori per almeno 14 giorni, trascorsi i quali gli animali devono essere sottoposti ad un test PCR con esito negativo.

Per quanto riguarda le movimentazioni verso i territori stagionalmente liberi, analogamente alle movimentazioni che prevedono la partenza o il transito attraverso le stalle di sosta, ancorché ricadenti in territori stagionalmente liberi, le stesse sono consentite nel rispetto delle condizioni previste dalle attuali disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Blue tongue, fatte salve particolari esigenze di spostamenti che saranno valutate caso per caso dalla scrivente di concerto con il CESME.

Relativamente all'attività di sorveglianza sierologica sui capi sentinella di cui al vigente piano di controllo nazionale, non si ritiene opportuno procedere con la sospensione della stessa tenuto conto della attuale situazione epidemiologica in continua evoluzione. Allo stesso modo, la continuità dell'attività di sorveglianza entomologica è indispensabile ai fini dell'analisi dei dati per l'inserimento o meno nell'elenco delle province stagionalmente libere da vettori.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Dott. Silvio Borrello\***

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Responsabile/Referente del procedimento:* dott. Pierdavide Lecchini - [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)  
dott. Olivia Bessi - [o.bessi@sanita.it](mailto:o.bessi@sanita.it); dott. Francesca Pacelli - [f.pacelli@sanita.it](mailto:f.pacelli@sanita.it)